

Allegato "B" al n. 74063/35393 rep.

STATUTO DELLA "FONDAZIONE CASA SERENA - ETS"

Art. 1 - Denominazione, sede, durata

1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e relative disposizioni di attuazione, la

"FONDAZIONE CASA SERENA - ETS".

2. La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. La Fondazione ha sede legale in Brembate di Sopra (BG). Eventuali variazioni di indirizzo all'interno del predetto Comune sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e non costituiscono variazioni dello Statuto salvo l'obbligo di comunicazione delle stesse ai competenti Uffici.

4. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere istituite su tutto il territorio regionale o nazionale, eventuali sedi secondarie, delegazioni e uffici onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, di supporto alla Fondazione stessa.

5. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Principi ispiratori e finalità

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria.

2. Si propone, tra le altre, di curare la salute e provvedere all'assistenza materiale e psicologica degli anziani e, più in generale, delle persone in situazione di svantaggio e fragilità a causa delle proprie condizioni di malattia, disabilità, solitudine, abbandono o disagio economico, anche mediante la gestione di apposite strutture aventi il medesimo fine.

3. La Fondazione svolge le proprie finalità principalmente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, senza operare distinzioni di origine etnica, cultura, religione, sesso, condizione economica e sociale.

4. Riconosce priorità d'accesso alle persone residenti nel Comune di Brembate di Sopra e valuta eventuali segnalazioni dei servizi sociali degli organismi pubblici competenti. Promuove il rispetto della persona nella sua globalità, della libertà individuale e dell'autonomia degli ospiti, favorendo le relazioni interpersonali, quelle con la famiglia e con la comunità locale.

5. Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per

l'ammissione o la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli ospiti secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà o della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

6. La Fondazione provvede alla redazione ed approvazione della Carta dei Servizi, per stabilire le essenziali forme di garanzia e di sicurezza in capo alle persone a qualunque titolo assistite.

7. La Fondazione valorizza l'opera del volontariato e incentiva forme di raccordo e collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti con analoghe finalità.

8. Al fine del perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà operare negli ambiti sopra descritti nei limiti definiti dallo Statuto.

Art 3 - Attività della Fondazione

1. La Fondazione opera senza fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- interventi e prestazioni sanitarie ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- prestazioni socio-sanitarie ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

2. L'attività istituzionale della Fondazione è rappresentata, in particolare, dalla gestione di servizi sanitario-assistenziali, residenziali, semi residenziali e domiciliari (residenza sanitaria assistenziale - casa di riposo - centro diurno integrato - assistenza domiciliare socio sanitaria ecc.), a beneficio delle persone indicate all'articolo 2, con particolare riferimento alla gestione della struttura sita nel Comune di Brembate di Sopra, denominata "Casa Serena".

3. Sono inoltre curate attività direttamente connesse e/o strumentali a quella istituzionale e, in particolare: servizi complementari a quelli delle strutture sanitarie, atti a favorire l'accesso alle prestazioni di diagnosi e cura delle malattie (servizi di medicina ambulatoriale, screening, fisioterapia ecc.).

4. La Fondazione, nello svolgimento della propria attività, si propone inoltre:

- a) di realizzare e/o gestire strutture di accoglienza, sia stabili sia temporanee, di persone e/o famiglie senza dimora o che versano in situazioni di particolare disagio sociale, morale, fisico, psichico od economico;
- b) di promuovere, sia direttamente che indirettamente, azione di prevenzione e tendente a rimuovere le cause di emarginazione sociale;
- c) di creare e/o gestire Centri Famiglia con attività consultoriali, al fine di sostenere le famiglie;
- d) di realizzare e/o gestire Residenze Sanitarie Assistenziali e, in genere, ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- e) di promuovere, realizzare e/o gestire strutture socio-sanitarie e sanitarie con attenzione particolare, benché non esclusiva, alle persone ed alle famiglie disagiate e svantaggiate;
- f) di organizzare ed erogare servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare, sia di carattere sanitario che sociale;
- g) di mantenere un ruolo propulsivo verso le istituzioni del territorio locale e regionale, per realizzare iniziative coordinate a favore delle persone in situazione di difficoltà e di partecipare agli organismi rappresentativi e/o ai coordinamenti zonali finalizzati alla programmazione dei servizi previsti nello Statuto;
- h) di sostenere progetti rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali dei disagiati;
- i) di sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine alla promozione di una Comunità solidale attenta alle fasce deboli, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;
- j) di svolgere attività di beneficenza e di solidarietà;
- k) di curare la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività correlati agli scopi della Fondazione;
- l) di adeguare costantemente le prestazioni e i servizi erogati ai bisogni emergenti della popolazione anziana;
- m) di promuovere stili gestionali che valorizzano e coinvolgono tutte le risorse umane nonché il miglioramento continuo del clima organizzativo;

- n) di favorire momenti di partecipazione e di confronto con le istituzioni del territorio, con le forze sociali e del terzo settore;
- o) di partecipare alla progettazione e alla gestione del sistema integrato della rete di servizi alla persona, anche mediante una diversificazione nell'offerta delle proprie prestazioni;
- p) di svolgere o promuovere attività di formazione e di studio delle problematiche e delle realtà relative al mondo della disabilità e del disagio e del mondo degli anziani;
- q) di svolgere, sia direttamente sia indirettamente, assistenza domiciliare ad anziani;
- r) di promuovere il volontariato e sviluppare ogni forma di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato affini;
- s) di svolgere l'attività anche a mezzo di altri Enti del Terzo Settore che abbiano i medesimi fini istituzionali.

5. Inoltre, la Fondazione potrà:

- a) mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- e) partecipare ad Associazioni anche temporanee di scopo, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti ed il pubblico;
- g) sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi inclusa l'accettazione di donazioni, la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge.

6. La Fondazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, Enti (Società, Istituti di ricerca, ecc.), Organismi, anche mediante giusti accordi e convenzioni.

7. La Fondazione può avvalersi di personale dipendente nei modi previsti dalla legge.

8. La Fondazione potrà realizzare i propri scopi statutari direttamente o attraverso forme di collaborazione con Enti, anche del Terzo Settore, Consorzi, Cooperative Sociali, Imprese Sociali o associazioni pubbliche o private.

9. Si rende applicabile quanto previsto dall'art. 17 e 18 D.Lgs. 117/2017 per i volontari e le attività di volontariato, ove presenti.

10. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e limiti definiti dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017, e relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti.

11. Il Consiglio di amministrazione evidenzia e documenta all'interno del bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.3 di questo Statuto, in ottemperanza all'art.6 D.Lgs. 117/2017, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 4 - Patrimonio - mezzi finanziari

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione risultante dall'atto costitutivo e dalle successive implementazioni del patrimonio in qualunque modo realizzate;
- dal patrimonio richiesto dall'art.22 del D.Lgs. 117/2017 ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;
- dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
- dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/2017;
- dalle raccolte di fondi ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 117/2017 tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate ai sensi di legge.

2. E' fatto obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento dell'attuale consistenza patrimoniale, salva la possibilità di trasformazione.

3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini

dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In tali termini è fatto obbligo al Consiglio di amministrazione di provvedere ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che il Consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione stessa.

4. Il patrimonio stesso potrà inoltre essere incrementato oltre che dal Comune fondatore, anche da altri soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, devoluzioni ereditarie, legati ed altre elargizioni in genere disposte con espressa destinazione di incremento della dotazione patrimoniale ed anche con eventuale destinazione di rendite a patrimonio e con altri beni acquisiti con economie di gestione.

5. La Fondazione persegue i propri fini utilizzando:

a) le rendite del patrimonio, al netto della eventuale quota di rendita destinata a patrimonio, su deliberazione del consiglio;

b) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura da chiunque fatti pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati all'incremento della dotazione patrimoniale;

c) i contributi dei Fondatori non versati in sede di costituzione e non destinati ad incrementi patrimoniali nonché quegli ulteriori contributi, versati da altri soggetti a condivisione degli scopi della Fondazione;

d) i proventi ottenuti con il realizzo di beni comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;

e) gli eventuali proventi delle attività gestionali previste dallo statuto;

f) ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse, diverse o commerciali marginali promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa.

6. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione provvederà ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che il Consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione stessa.

7. La Fondazione può fare ricorso a mutui, prestiti e locazioni finanziarie, anche prestando garanzie reali.

8. Ai sensi di quanto disposto dall'art.8 del D.Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Fondatori, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno

no essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali.

Art. 5 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio d'Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente (facoltativo);
- d) il Comitato Etico (facoltativo);
- e) il Direttore, ove nominato;
- f) l'Organo di controllo.

Art. 6 - Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque consiglieri.

Il Consiglio è così nominato:

- la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, (2 (due) membri in caso di consiglio composto da 3 consiglieri, o 3 (tre) membri in caso di consiglio composto da 5 consiglieri) è nominata dai membri uscenti del Consiglio di Amministrazione, trenta giorni prima della loro scadenza;
- la restante parte dei consiglieri è nominata dal Sindaco pro-tempore del Comune di Brembate di Sopra.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri in carica, fra i suoi membri, il Presidente nella seduta di insediamento.

3. Con specifico riferimento ai consiglieri nominati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Brembate di Sopra si precisa che trattandosi di semplice designazione, non sussiste nei confronti di questi alcun vincolo di mandato e tali consiglieri non rappresentano l'ente o l'organo che li ha nominati in seno al Consiglio della Fondazione. I soggetti così designati non sono soggetti a revoca da parte del Sindaco.

4. I consiglieri durano in carica per cinque esercizi sociali, scadendo con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere riconfermati per un massimo di 4 (quattro) mandati. La carica decorre dalla data d'insediamento e l'organo va ricostituito integralmente entro il mese successivo alla sua scadenza, durante il quale il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.

5. In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, ma rimanesse in carica la maggioranza del C.d.A. quest'ultimo procederà alla cooptazione dei consiglieri mancanti.

6. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio d'Amministrazione.

7. Qualora per dimissioni o per altre cause venga invece a mancare la maggioranza dei consiglieri si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa

per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio, decade dalla carica. La decadenza è deliberata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione, con astensione dell'interessato qualora presente alla seduta.

9. Per la sostituzione del consigliere decaduto si procede secondo le disposizioni di cui al precedente comma 5.

10. A seguito dell'iscrizione al RUNTS, ai membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconosciuti, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

12. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13. Le modifiche del presente articolo oltre che dal Consiglio di Amministrazione dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale di Brembate di Sopra.

Art. 7 - Incompatibilità

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizioni d'incompatibilità, secondo la vigente legislazione e ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile in base a quanto disposto dall'art. 26, co. 8 del D.Lgs. 117/2017.

2. Non possono conseguire la nomina di Consigliere i dipendenti della fondazione, i dipendenti e gli Amministratori del Comune di Brembate di Sopra e tutti quelli che svolgono prestazioni dietro corrispettivo a favore della Fondazione o del Comune di Brembate di Sopra, fintanto che le stesse non sono state concluse.

3. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Presidente verifica l'assenza di cause d'incompatibilità dei membri.

Art. 8 - Compiti del Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo d'indirizzo e di gestione della Fondazione. Assume le decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, ispirando la propria azione alla solidarietà, al rispetto dei principi morali ed etici della natura della Fondazione e più in generale a tutti gli scopi statutari.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi dal presente Statuto o dalle

leggi.

3. In particolare e non in via esclusiva, il consiglio:

- a. delibera sui contratti di locazione, di appalto, di servizi, di forniture e di lavoro;
- b. delibera sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, lasciti, sussidi contributi ed elargizioni, destinati alla Fondazione e sulle modifiche patrimoniali;
- c. delibera la richiesta di contributi e finanziamenti;
- d. delibera l'acquisto o l'alienazione dei beni immobili;
- e. adotta i regolamenti interni, nonché i regolamenti per l'accesso alle prestazioni ed ai servizi, e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- f. predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- g. delibera le rette e le tariffe per l'erogazione dei servizi;
- h. approva il bilancio preventivo, ove predisposto, e il bilancio consuntivo per l'anno solare nei termini e modi previsti dalle normative in vigore;
- i. approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, potendo prevedere in tal contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della Fondazione sulla base di attribuzione di budget e/o progetti;
- j. approva, su proposta del Presidente, le modifiche statutarie con la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- k. nomina, su proposta del Presidente, il personale direttivo dell'ente, stabilendo compiti ed attribuzioni, nonché il segretario del Consiglio;
- l. delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, con la presenza del Presidente, la proposta di modifica o di estinzione dell'ente;
- m. nomina eventuali consulenti e Comitati determinandone composizione ed attribuzioni;
- n. provvede alla stesura di regolamenti interni, uno per ogni tipo di attività svolta dalla Fondazione, in maniera diretta o avvalendosi di Comitati esecutivi;
- o. autorizza il Presidente ad agire e resistere in giudizio;
- p. delibera in merito ai compensi a favore degli Organi Sociali e, ove nominato, al Revisore Legale, nei limiti di legge;
- q. delibera su ogni altra materia che il presente statuto non attribuisca ad altri Organi della Fondazione.

4. Il Consiglio di amministrazione può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

5. Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente o ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

6. Delle deliberazioni assunte dal Consiglio è redatto apposi-

to verbale.

Art. 9 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, ove predisposto, e consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione.
2. La convocazione ha luogo mediante avviso, con le formalità di legge, comunicato con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno dei lavori da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora di un'eventuale seconda convocazione.
4. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o in luogo diverso purché nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua mancanza dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età.
6. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione oppure su richiesta scritta di un terzo dei consiglieri in carica o dell'Organo di Controllo o, ove nominato, del Revisore Legale.
7. Per la validità del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dai presenti e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. I verbali delle sedute consiliari sono stesi dal Segretario della Fondazione che partecipa ai lavori senza diritto di voto e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alla seduta.
9. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza; possono altresì essere invitati dal Presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnici e scientifici. Gli invitati non hanno diritto di voto. Hanno diritto di parola se conferita direttamente dal Presidente.
10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di conoscere, comprendere e riportare adeguatamente gli accadimenti della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 10 - Presidente - Vice Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato secondo le modalità individuate dall'art.6, comma secondo, del presente Statuto.
2. L'elezione del Vice Presidente è facoltativa e può essere decisa in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio d'amministrazione può revocare il Presidente e il Vice Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
4. Il Presidente che dà le dimissioni cessa dalla carica di Presidente dal giorno in cui è nominato il nuovo Presidente della Fondazione. Lo stesso vale per il Vice Presidente.
5. In caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica, le funzioni del Presidente sono temporaneamente svolte dal Vice Presidente, se nominato, altrimenti dal consigliere più anziano di età.
6. Se manca la figura del Vice Presidente, come pure in caso di sua assenza, impedimento o cessazione dalla carica, le funzioni del Presidente sono assolte dal consigliere più anziano d'età.

Art. 11 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Il Presidente cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità. Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione.
3. Spetta al Presidente:
 - a. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
 - c. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d. svolgere funzione propulsiva, direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Consiglio di Amministrazione e più in generale della Fondazione, regolandone i lavori;
 - e. sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizza-

zione interessata al campo dell'attività della Fondazione;

f. sovrintendere e vigilare ogni attività della Fondazione, dando il necessario impulso e assumendo l'iniziativa per il compimento di tutti gli atti necessari al regolare funzionamento dei servizi e al loro miglioramento;

g. esercitare tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega;

h. assumere, nei casi di urgenza, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione di competenza del Consiglio, ivi compresi ricorsi ed azioni in sede giudiziale, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella sua prima riunione successiva all'adozione del provvedimento.

i. esercitare le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio d'amministrazione;

j. redigere la relazione di missione che accompagna il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

k. ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti;

l. proporre eventuali modifiche statutarie al Consiglio di Amministrazione;

m. stipulare e risolvere tutti i contratti che impegnano la Fondazione verso i terzi, ivi compresi quelli di lavoro a qualunque tipologia essi appartengano, salvo che siano delegati al Direttore.

Art. 12 - Il Direttore

1. Il Direttore, ove previsto, è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Può essere scelto anche fra i membri dello stesso Consiglio di Amministrazione o tra i dipendenti della Fondazione, qualora ne abbiano i requisiti. Il Direttore resta in carica quanto il Consiglio che l'ha nominato.

2. Il Direttore provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, al quale risponde dei risultati conseguiti.

3. Il Direttore esercita tutte le funzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione.

4. il Direttore è Segretario della Fondazione, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige il relativo verbale.

5. Il Direttore risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione, dal quale può essere revocato in qualsiasi momento per giusta causa.

6. Il Direttore, in virtù della carica ricoperta e laddove inquadrabile come dipendente della Fondazione, ha diritto a percepire emolumenti purché nel rispetto delle disposizioni di Legge e di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 13 - L'Organo di Controllo

1. Ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 117/2017 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina, con voto favorevole della maggioranza, l'organo di controllo.
2. L'organo di controllo può essere a composizione monocratica o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. E' quindi composto, alternativamente da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.
3. I membri dell'Organo di Controllo durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio sociale successivo alla loro nomina e sono riconfermabili senza limiti di mandato.
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
6. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.
7. A tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. Le riunioni dell'organo di controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
9. Al superamento dei limiti di cui all'art.31 del D.Lgs. 117/2017 o qualora ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio può attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro, ovvero affidarla ad un Revisore legale dei conti o a una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro.
10. Il Revisore può partecipare, nei termini di legge, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
11. Al membro o ai membri dell'Organo di Controllo e di Revisione Legale è riconosciuto un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

12. L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Art. 14 - Esercizio finanziario, bilancio d'esercizio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio consuntivo annuale.

3. Entro centoventi giorni, ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni fissato dall'art. 2364 c.c., dal termine di chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio di esercizio, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa o di missione, con le modalità previste dall'art.13 del D.Lgs. 117/2017.

4. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo Amministrativo deve, inoltre, redigere, il bilancio sociale e depositarlo ai sensi di legge.

Art. 15 - Comitato etico

1. Il Consiglio di amministrazione può nominare il comitato etico, formato da tre a cinque membri, estranei all'amministrazione della Fondazione scelti tra:

a) persone rappresentative e riconosciute dalla Comunità e/o benemerite;

b) persone con esperienza nel settore socio sanitario;

c) persone impegnate nel terzo settore no profit e nel volontariato.

2. Il comitato etico è un organo consultivo e svolge i seguenti compiti:

a) individua le necessità e fornisce suggerimenti circa i problemi strutturali ed amministrativi della Fondazione;

b) prende conoscenza di eventuali opere in corso di realizzazione e in programma;

c) formula proposte e suggerimenti al Consiglio d'amministrazione per il miglioramento della gestione, con particolare attenzione alla programmazione dei servizi e alla gestione tariffaria;

d) formula inoltre proposte e suggerimenti per un'informazione corretta e trasparente degli interventi attivati dalla Fondazione.

3. Il comitato etico dura in carica fino alla cessazione del Consiglio d'amministrazione che l'ha nominato.

Art. 16 - Trasformazione, fusione e scissione

1. È ammessa la trasformazione, fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 42 bis del codice civile con delibera del Consiglio di Amministrazione secondo i termini previsti per lo scioglimento.

Art. 17 - Scioglimento della Fondazione

1. Nei casi previsti dalla legge e se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione in carica, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, delibera l'estinzione o la trasformazione

ne della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede quindi, in caso di estinzione o scioglimento, alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i suoi membri.

3. In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, con finalità analoghe, scelti dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, in base alle disposizioni di legge.

4. In caso di beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 18 - Norme di rinvio

1. Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo gli effetti retroattivi di cui all'art. 34 del DM. 106/2020.

2. Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del codice civile nonché le norme previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

firmato: Maffeis Cesare

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)